

**IMPOSTE INDIRETTE*****Plastic Tax italiana: ultima chiamata***

di Guido Calderaro

Seminario di specializzazione

**Accise e imposte indirette sulla produzione e sui consumi**

Scopri di più

Mancano ormai pochi mesi all'entrata in vigore della *Plastic Tax* in versione italiana. Introdotta con Legge di Bilancio per il 2020 ([articolo 1, comma da 634 a 658, L. 160/2019](#)) l'imposta sul consumo è stata prevista per manufatti con singolo impiego (i cosiddetti MACSI) che hanno o sono **destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari**. Al momento dell'introduzione di questa imposta, l'Italia appariva certamente all'avanguardia; tuttavia, la complessità dell'impianto normativo e la sua forte avversione da parte di larga parte del comparto industriale ne hanno **suggerito il differimento**, dapprima al successivo 1.1.2021, e da ultimo **all'1.7.2024**, con l'[articolo 1, comma 44, L. 213/2023](#).

Il **rinvio limitato al prossimo 1.7.2024**, a differenza di quanto avvenuto nel passato, ha indotto molte perplessità tra gli operatori che si sta **trasformando in sconcerto** visto che ormai, a poco più di tre mesi, dal suo teorico avvio, **non se ne hanno notizie**. Come si può ben immaginare, l'imposta non è di automatica e agevole applicazione, come ben sanno gli operatori che si sono confrontati con la *Plastic Packaging Tax* (PPT) del Regno Unito o con l'*Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables* spagnola. Quest'ultima, tra l'altro, introdotta successivamente a quella italiana **ne ha mutuato diversi aspetti** anche se, in definitiva, è stata più **saggiamente limitata all'ambito degli imballaggi**.

L'imposta italiana colpisce, invece, i manufatti **realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici**, non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo e che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. **Ciò che fondamentale rileva, non è la possibilità di riutilizzare il cd. MACSI, quanto la sua originaria funzione di impiego non ripetuto (singolo)**; per fare un esempio semplicistico, **è la differenza tra la bottiglia di plastica (dell'acqua minerale) e la borraccia**; la prima trova la fine naturale di utilizzo **una volta che si è consumata l'acqua**, mentre la seconda è concepita per **essere riempita più volte**; nel primo caso **siamo di fronte ad un MACSI**.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), chiamata a stabilire con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ([articolo 1, comma 651 e s.s., L. 160/2019](#)) le modalità di attuazione dell'imposta sino ad oggi **si è limitata a presentare le linee guida** che ne sono alla base, ma non ha ancora formalizzato il testo finale. La delega prevederebbe **l'identificazione dei MACSI in ambito doganale sulla base dei codici della loro nomenclatura combinata (NC)**; in realtà si conoscono le **NC dei polimeri organici sintetici utilizzati per la produzione dei MACSI** e ciò significa che molti dubbi **continuano a sussistere sull'individuazione dei manufatti** che rientrano o meno nell'oggetto dell'imposta quando non è definito/definibile **l'uso singolo o ripetuto dello stesso**.

Il concetto di MACSI è stato **esteso dal legislatore** fino ad includervi:

- **i dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione, la presentazione dei MACSI o dei manufatti** costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- **i semilavorati, comprese le preforme**, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, **impiegati nella produzione di MACSI**.

**Esclusi dall'imposta i MACSI i compostabili, i dispositivi medici predefiniti e quelli adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali**, mentre il tributo **non è dovuto per la plastica riciclata contenuta nei MACSI e quando questi sono ceduti o esportati** per il consumo in altri Paesi.

L'imposta era stata prevista con **un'aliquota di 0,45 euro/Kg** di plastica e con una soglia di **esclusione dal versamento fino euro 25,00** nel periodo di riferimento.

**I soggetti obbligati** al pagamento dell'imposta sono: **il fabbricante, il venditore, l'acquirente UE, il cedente UE e l'importatore**.

Un particolare chiarimento è necessario per il cd. **"venditore", figura inizialmente non prevista e introdotta con la L. 178/2020, con l'intento di spostare l'obbligo tributario**, nel caso di conto lavoro, **al soggetto che vende MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante**. Si tratta, tuttavia, di una modifica infelice che rischia di complicare ancora di più l'individuazione dei soggetti obbligati perché nell'attuale formulazione ricomprende anche le casistiche di coloro che **fanno realizzare MACSI di propria progettazione**.

L'individuazione dell'**acquirente UE** non richiede particolari complessità ma estende l'ambito di applicazione dell'imposta ad una platea molto vasta di soggetti obbligati, certamente di non facile controllo e forse lontana dalla **normale dinamica delle imposte di consumo** di stretta competenza dell'ADM, che riguarda un ristretto ambito di operatori preventivamente identificati e controllabili. Se è titolare di un deposito di MACSI, **l'acquirente UE deve fornire all'Ufficio ADM la descrizione del deposito, la relativa capacità nonché le procedure con cui è tenuta la contabilità del deposito**.

I **cedenti UE** sono quei **soggetti che da fuori il territorio nazionale inviano direttamente ai**

**consumatori finali i MACSI** e che per poter operare necessitano di un **rappresentante fiscale**; va chiarito che per rappresentante fiscale non si intende il soggetto previsto dall'[articolo 17, D.P.R. 633/1972](#), ai fini dell'Iva, bensì di un analogo soggetto che **si identifichi per lo scopo dell'imposta presso l'ADM**; beninteso che lo stesso soggetto che assolve gli adempimenti Iva potrà identificarsi **anche per gli adempimenti della plastic tax**, ma con netta distinzione tra i **due ambiti tributari**.

Anche per gli acquisti UE potrebbe essere ugualmente necessario un **rappresentante fiscale** laddove l'acquisto si concretizzi in capo ad un **soggetto non stabilito nel territorio dello Stato**.

Per quanto riguarda i **fabbricanti**, merita sottolineare la **necessità di stoccaggi separati tra plastica vergine, plastica riciclata, nonché dei MACSI di processo** introdotti nell'impianto; si tratta di una complessità non logica e che si **può trovare un limite qualora manchi adeguato spazio presso il fabbricante**.

Il **semplice produttore di MACSI** (c.d. **trasformatore**) che ne utilizza altri sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche, è **tenuto a farsi censire dall'ADM**.

**I soggetti fin qui richiamati sono tenuti alla presentazione di una comunicazione preventiva** (identificazione ditta, caratteristiche dell'impianto e del processo produttivo); **al rilascio codice identificativo e alla presentazione di una dichiarazione trimestrale contenente i dati per la liquidazione dell'imposta entro il mese successivo alla chiusura del trimestre** (solo in caso in cui l'imposta da versare **superi i 25 euro**) di riferimento.

**L'importatore è tenuto, invece, alla indicazione di un codice addizionale (Z051)** nella dichiarazione di importazione, a versare l'imposta unitamente agli altri diritti di confine e ad **apporre sulla documentazione commerciale che accompagna i MACSI importati** (tal quali o in combinazione con altre merci) **l'annotazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta**. Non risulta ancora uno specifico codice tributo per i *data element* della nuova dichiarazione doganale di import.

Più controversi e complessi sono **gli aspetti legati alle contabilità** e alle **dichiarazioni trimestrali** cui i diversi soggetti (ad esclusione degli importatori) sono obbligati. Se da un lato l'ADM non ha voluto condizionare le **registrazioni alle contabilità rigoristiche** previste per le accise e le altre imposte di consumo, per contro l'analiticità richiesta per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali **impone probabilmente un dettaglio superiore a quello richiesto per la contabilità ausiliaria di magazzino** dall'[articolo 14, D.P.R. 600/1973](#). Ciò riguarda in particolar modo i fabbricanti e i già citati "venditori" che dovrebbero tracciare un numero molto elevato di informazioni.

La presentazione della dichiarazione trimestrale è **prevista in via telematica** e deve riguardare anche i **MACSI esclusi dall'imposta** o che sono esclusi dal pagamento dell'imposta.

Un ultimo aspetto riguarda, poi, **il rimborso possibile quando il MACSI non è destinato al consumo interno** nel territorio nazionale (quindi al cedente, per il consumo in altri Paesi dell'UE o all'esportatore); per l'ottenimento **sono previsti obblighi di comunicazione preventiva** e di dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta con modalità ancora un po' confuse; occorre, infatti, il tracciamento attraverso la fatturazione, ma anche un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate **per i dati aggiuntivi da indicare** nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI e lo scambio di informazioni.

Quando l'imposta risulti indebitamente pagata **il rimborso potrà essere richiesto**, pena di decadenza, **nel termine di due anni** dal pagamento.

L'incertezza dell'entrata in vigore, dopo anni di rinvii, **rischia di costare molto cara agli operatori economici**; quelli più attenti e in particolare i gruppi multinazionali, hanno iniziato le analisi della loro filiera per comprendere quali sono i propri MACSI, **le relative caratteristiche, i fornitori e così via**. Un lavoro che potrebbe rivelarsi inutile in **caso di ulteriore rinvio o cancellazione dell'imposta**, ma che potrebbe rivelarsi fondamentale **qualora l'imposta dovesse prendere avvio** nei tempi previsti. Di sicuro verranno rispettati i termini previsti dall'[articolo 6, comma 3, L. 212/2000](#) (statuto dei diritti del contribuente) che prevedono, per quest'ultimo, la **conoscenza degli adempimenti da osservare** *“almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento”*.

**L'invito, quindi, al Governo è di rendere pubbliche al più presto le proprie intenzioni** e volendo proseguire nella direzione a suo tempo tracciata (forse condizionata dalle ristrette risorse economiche disponibili) di **rivedere semplificando al massimo le procedure sino ad oggi previste in un'ottica orientata all'agevole adempimento da parte degli operatori e controllo da parte delle autorità**, condizione che oggi **non sembra concretamente attuabile** e che potrebbe rischiare di paralizzare anche la stessa Agenzia delle dogane e dei Monopoli.